



**Comune di Rovereto**  
Provincia di Trento

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE  
PER LA CONCESSIONE DI POSTEGGI  
PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE  
PUBBLICHE**

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale 28.04.2021, n. 23

## Indice generale

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI.....	3
ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO.....	3
Art. 2 - Definizioni.....	3
ART. 3 - PRESUPPOSTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE DI POSTEGGIO.....	4
CAPO II – ISTITUZIONE E DISCIPLINA DEL CANONE DI POSTEGGIO.....	4
ART. 4 - ISTITUZIONE DEL CANONE DI POSTEGGIO.....	4
ART. 5 - DETERMINAZIONE DEL CANONE DI POSTEGGIO.....	4
ART. 6 - APPLICAZIONE DEL CANONE DI POSTEGGIO.....	4
ART. 7 - DETERMINAZIONE DEL CANONE.....	4
ART. 8 - SOGGETTI TENUTI AL PAGAMENTO DEL CANONE.....	4
ART. 9 - MODALITÀ E TERMINI PER IL PAGAMENTO DEL CANONE DI POSTEGGIO.....	5
ART. 10 - AGEVOLAZIONI.....	5
ART. 11 - RIMBORSI.....	5
ART. 12 - OMESSO, PARZIALE O TARDIVO VERSAMENTO DEL CANONE DI POSTEGGIO.....	5
ART. 13 - OCCUPAZIONE ABUSIVA DI POSTEGGI.....	5
ART. 14 - ACCERTAMENTI - RECUPERO CANONE.....	6
ART. 15 - SANZIONI E INDENNITÀ.....	6
ART. 16 - SANZIONI ACCESSORIE E TUTELA DEL DEMANIO PUBBLICO.....	6
ART. 17 - SOSPENSIONE DELLA CONCESSIONE.....	7
ART. 18 - AUTOTUTELA.....	7
ART. 19 - RISCOSSIONE COATTIVA.....	7
CAPO III – CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO.....	7
ART. 20 - DISPOSIZIONI GENERALI.....	7
CAPO IV – DISPOSIZIONI FINALI.....	8
ART. 21 - NORME DI RINVIO E ABROGAZIONI.....	8
ART. 22 - ENTRATA IN VIGORE.....	8

## **CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Art. 1 - Oggetto del regolamento**

1. Il presente regolamento, adottato in conformità:
  - alla legge provinciale 30 luglio 2010, n. 17 “Legge sul commercio 2010 - Disciplina dell’attività commerciale”;
  - al Regolamento di Esecuzione della legge provinciale approvato con Decreto del Presidente della Provincia 23 aprile 2013, n. 6-108/Leg.;
  - agli indirizzi generali per lo svolgimento dell’attività di commercio su aree pubbliche mediante posteggio, approvati con deliberazione della Giunta provinciale n. 1881 di data 6 settembre 2013;
  - alla deliberazione della Giunta provinciale n. 443 di data 19 marzo 2021 per quanto attiene alle indicazioni per il coordinamento fra il canone di posteggio istituito ai sensi dell’art. 16, comma 1, lettera f) della legge provinciale per il commercio ed il canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche istituito ai sensi dell’articolo 1, dal comma 816 e seguenti della Legge 27 dicembre 2019, n. 160.
2. Il presente regolamento disciplina altresì i criteri di applicazione delle tariffe, le modalità di pagamento, le agevolazioni, le sanzioni e l’importo minimo dovuto.

### **Art. 2 - Definizioni**

1. Ai fini del presente regolamento si intende:
  - a) per “legge provinciale”, la legge provinciale 30 luglio 2010, n. 17 “Legge sul commercio 2010 - Disciplina dell’attività commerciale”;
  - b) per “regolamento di esecuzione”, il Decreto del Presidente della Provincia 23 aprile 2013, n. 6- 108/Leg. - “Regolamento di esecuzione concernente l’esercizio del commercio al dettaglio e all’ingrosso (legge provinciale 30 luglio 2010, n. 17);
  - c) per “Indirizzi provinciali”, gli indirizzi generali per lo svolgimento dell’attività di commercio su aree pubbliche mediante posteggio, approvati con deliberazione della Giunta provinciale 06.09.2013, n. 1881, come modificata con deliberazione della Giunta provinciale n. 443 di data 19 marzo 2021;
  - d) per “concessione per l’occupazione di suolo pubblico”, l’atto amministrativo mediante il quale l’Amministrazione comunale autorizza l’occupazione di suolo pubblico nei posteggi dei mercati e dei posteggi isolati individuati dal regolamento del commercio su aree pubbliche, dalle deliberazioni della Giunta comunale nonché dai provvedimenti dirigenziali;
  - e) per “mercati e posteggi isolati” i mercati e i posteggi isolati individuati dal regolamento del commercio su aree pubbliche, dalle deliberazioni della Giunta comunale, nonché dai provvedimenti dirigenziali; al momento dell’adozione del presente regolamento, i mercati sono classificati in mercati periodici di servizio, mercati periodici di servizio specializzati, mercato periodico di servizio circoscrizionale, mercati non periodici saltuari (fiere) e mercati non periodici temporanei, mercati non periodici specializzati, posteggi isolati e posteggi isolati temporanei e mercati riservati alla vendita diretti di prodotti agricoli. Sono altresì compresi gli ulteriori mercati individuati dalla normativa provinciale.
  - f) per “titolari”, gli esercenti il commercio su area pubblica titolari di concessione;
  - g) per “spuntisti” gli esercenti il commercio su aree pubbliche muniti dell’autorizzazione prevista dall’art. 15, commi 3 e 4, della legge provinciale 30 luglio 2010, n. 17, non titolari di concessione, ma inseriti in apposita graduatoria utile ai fini dell’assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati dai titolari;
  - h) per “abusivi”, i soggetti non titolari di concessione e non inseriti in apposita graduatoria utile ai fini dell’assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati dai titolari che occupano posteggi nei mercati e nei posteggi isolati;
  - i) per “operazioni di spunta”, l’assegnazione agli spuntisti dei posteggi resi liberi a causa dell’assenza dei titolari;
  - j) per “suolo pubblico”, le aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune nonché, a titolo di equiparazione, le aree di proprietà privata sulle quali risulti regolarmente costituita, nei modi e termini di legge, una servitù di pubblico passaggio;
  - k) per “canone di posteggio”, il corrispettivo in denaro dovuto dai titolari di concessione e dagli spuntisti per l’occupazione di suolo pubblico nei posteggi dei mercati e dei posteggi isolati

individuati dal regolamento comunale per il commercio su aree pubbliche, nonché dagli eventuali abusivi.

### **Art. 3 - Presupposto per l'applicazione del canone di posteggio**

1. Presupposto per l'applicazione del canone di posteggio è l'autorizzazione ad occupare suolo pubblico nei posteggi dei mercati e nei posteggi isolati individuati dal regolamento comunale per il commercio su aree pubbliche, concessa ai titolari di concessione. Tale autorizzazione è riconosciuta anche con l'assegnazione del posteggio in sede di spunta.

## **CAPO II – ISTITUZIONE E DISCIPLINA DEL CANONE DI POSTEGGIO**

### **Art. 4 - Istituzione del canone di posteggio**

1. Il canone di posteggio di cui al presente regolamento è istituito ai sensi della legge provinciale 30 luglio 2010, n. 17 “Legge sul commercio 2010 - Disciplina dell'attività commerciale” e degli indirizzi generali per lo svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche mediante posteggio approvati con deliberazione della Giunta provinciale 06.09.2013, n. 1881, così come modificati con deliberazione della Giunta provinciale 19.03.2021 n. 443.
2. Il canone di posteggio sostituisce la tassa di posteggio, dovuta dagli spuntisti e dai titolari di concessione per l'occupazione di suolo pubblico nei posteggi dei mercati e nei posteggi isolati individuati dal regolamento del commercio su aree pubbliche, dai relativi provvedimenti attuativi e dalla normativa provinciale.
3. Il canone di posteggio ha natura giuridica di entrata patrimoniale.

### **Art. 5 - Determinazione del canone di posteggio**

1. Il canone di posteggio è determinato tenendo conto delle spese sostenute dal Comune per la predisposizione delle aree mercatali e per le operazioni finalizzate ad assicurare un corretto svolgimento dei mercati.

### **Art. 6 - Applicazione del canone di posteggio**

1. Il canone di posteggio è quantificato moltiplicando la quota approvata dalla Giunta comunale, per i metri quadrati del posteggio e per i giorni di occupazione autorizzati. Per gli spuntisti, i giorni di occupazione sono quelli effettivi, come risultanti dalle presenze rilevate dall'Amministrazione comunale.
2. La superficie utile ai fini della commisurazione dell'importo dovuto è quella risultante dall'atto di concessione del posteggio o, in caso di occupazioni effettuata da spuntisti, dalla superficie del posteggio indicata nelle planimetrie, ai sensi di quanto disposto dai provvedimenti attuativi del vigente regolamento comunale per il commercio su area pubblica. La superficie del posteggio è espressa in metri quadrati e frazione degli stessi.
3. Il canone di posteggio è applicabile anche ai produttori agricoli che vendono i prodotti provenienti dalle rispettive aziende, sia in posteggi riservati all'interno dei mercati, sia nei mercati riservati alla vendita diretti di prodotti agricoli.

### **Art. 7 - Determinazione del canone**

1. Il canone di posteggio è determinato dalla Giunta comunale ed è unico per tutti i mercati e i posteggi isolati aventi svolgimento sul territorio comunale, così come definiti dal regolamento comunale per il commercio su area pubblica, dai relativi provvedimenti attuativi e dalla normativa provinciale.

### **Art. 8 - Soggetti tenuti al pagamento del canone**

1. E' obbligato al pagamento del canone il titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, lo spuntista, ovvero l'abusivo.
2. In presenza di più contitolari del provvedimento, o nel caso di pluralità di soggetti abusivi, il canone di posteggio è dovuto con vincolo di solidarietà tra gli stessi.

### **Art. 9 - Modalità e termini per il pagamento del canone di posteggio**

1. Il canone di posteggio è riscosso con le medesime modalità previste dal regolamento comunale per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del regolamento comunale per l'applicazione del canone di concessione per l'occupazione degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati al mercato periodico di servizio ed al mercato periodico di servizio specializzato in prodotti florovivaistici e produttori agricoli biologici alimentari, e, in generale, unitamente al canone stesso.
2. Il pagamento del canone è effettuato secondo le modalità previste dai regolamenti di cui al punto 1 che precede.
3. Il pagamento del canone è effettuato con arrotondamento alla seconda cifra decimale.
4. Il canone di posteggio minimo dovuto per ciascuna concessione è pari a euro 10,00. Se inferiore, è comunque fissato forfettariamente in euro 10,00. In deroga al pagamento minimo per gli spuntisti e per i mercati saltuari, tale importo è riferito a ciascuna giornata di presenza effettuata.

### **Art. 10 - Agevolazioni**

1. E' facoltà dell'Amministrazione comunale prevedere riduzioni e/o esenzioni dal canone di posteggio nel caso di situazioni legate a particolari stati emergenziali.
2. E' altresì facoltà dell'Amministrazione comunale prevedere riduzioni e/o esenzioni dal canone di posteggio nel caso l'allestimento e la gestione dei mercati agricoli sia a totale o parziale carico dei soggetti autorizzati.

### **Art. 11 - Rimborsi**

1. Su istanza dell'interessato, l'Amministrazione restituisce il canone di posteggio versato, nei seguenti casi:
  - a) erroneo versamento;
  - b) nei mercati qualora, in caso di assenza del titolare della concessione, il canone di posteggio sia corrisposto anche dallo spuntista. Al titolare della concessione potrà essere rimborsato, su istanza del medesimo, per la quota di canone versata dallo spuntista.
2. Ove il termine per il procedimento relativo al rimborso non sia disciplinato dal regolamento sul procedimento esso deve essere esaurito entro 90 giorni dalla data di presentazione della richiesta di rimborso, che l'interessato comunque deve presentare.
3. Circa i termini di prescrizione e gli eventuali interessi sulle somme da rimborsare, si applicano le disposizioni del codice civile in materia e quindi rispettivamente l'articolo 2948 e l'articolo 1284.

### **Art. 12 - Omesso, parziale o tardivo versamento del canone di posteggio**

1. Per l'omesso, parziale o tardivo pagamento del canone di posteggio, per l'intero o per singole rate, si applicano gli interessi moratori pari al tasso di interesse legale di cui all'articolo 1219 del codice civile. Il concessionario è tenuto a rimborsare le spese sostenute per sollecitare il pagamento del canone di posteggio non versato.
2. L'omesso e il parziale versamento del canone di posteggio costituisce causa ostativa al rilascio di nuove concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e al riconoscimento del rimborso del canone di posteggio, nonché motivo di sospensione della concessione in essere e della possibilità di assegnazione temporanea di posteggi di mercato in assenza del titolare.  
Non si considera moroso chi aderisca ad un piano di rateazione e provveda al versamento delle rate concordate, nell'osservanza del piano stabilito.

### **Art. 13 - Occupazione abusiva di posteggi**

1. Si considerano abusive le occupazioni di posteggi effettuate da soggetti:
  - a) privi di atto di concessione o con atto di concessione scaduto e non rinnovato o non prorogato;
  - b) non inseriti in apposita graduatoria utile ai fini dell'assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati dai titolari.

#### **Art. 14 - Accertamenti - Recupero canone**

1. All'accertamento delle violazioni previste dal presente regolamento provvedono, oltre alla Polizia Municipale ed agli altri soggetti previsti dalla Legge 27 dicembre 2006, n. 296 art. 1 comma 179 provvedono il Responsabile dell'Entrata nonché altri dipendenti del Comune o del Concessionario, cui, con provvedimento adottato dal dirigente dell'ufficio competente, siano stati conferiti gli appositi poteri ai sensi dell'art. 1, comma 179 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.
2. Nel caso in cui, nella immediatezza della contestazione personale, l'organo accertatore non sia in grado di indicare l'esatto importo del pagamento in misura ridotta ne darà atto in verbale e ne rimanderà la quantificazione a successivo verbale integrativo da notificarsi d'ufficio al trasgressore.
3. Copia dei verbali redatti dall'organo d'accertamento, ivi compresi quelli elevati ai sensi del Codice della Strada limitatamente al personale a ciò abilitato, sono trasmessi agli uffici competenti alle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone per gli atti di competenza o al Concessionario.
4. Il Comune o il Concessionario provvede, nell'ambito dell'attività di verifica ed accertamento di tale entrata, al recupero dei canoni non versati alle scadenze e alla applicazione delle indennità per occupazioni abusive mediante notifica ai debitori di apposito avviso di accertamento esecutivo ai sensi della Legge 160/2019.

#### **Art. 15 - Sanzioni e indennità**

1. Ferme restando le sanzioni pecuniarie ed accessorie (obbligo di rimozione delle opere abusive) - stabilite dal D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 le violazioni al presente Regolamento sono sanzionate nell'osservanza delle disposizioni di carattere generale previste dalla legge 689/1981 e dal comma 821 articolo 1 della Legge 160/2019.
2. Alle occupazioni considerate abusive ai sensi del presente Regolamento si applicano:
  - a) per le occupazioni realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale.
  - b) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare dell'indennità di cui alla lettera a) del presente comma, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
3. Alle altre violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, consegue l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 con l'osservanza delle disposizioni di cui al Capo I, Sezioni I e II della L. 24/11/1981 n. 689.
4. Nei casi di tardivo o mancato pagamento di canoni la sanzione viene fissata nel 30 per cento del canone non versato o versato parzialmente o versato in modo tardivo. La sanzione non potrà comunque essere inferiore a Euro 25,00 né maggiore a Euro 500,00 nel rispetto della legge 689/1981 e nella misura fissata dall'art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000.
5. L'indennità di cui al presente articolo e le spese di rimozione e di ripristino sono dovute, in solido, da coloro che hanno concorso a realizzare l'occupazione abusiva, ciascuno dei quali risponde della propria violazione agli effetti dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.
6. Il pagamento dell'indennità e della sanzione, anche in misura ridotta, non sanano l'occupazione che deve essere rimossa o regolarizzata con la richiesta e il rilascio dell'atto di concessione.

#### **Art. 16 - Sanzioni accessorie e tutela del demanio pubblico**

1. Il Comune procede alla rimozione delle occupazioni privi della prescritta concessione o effettuati in difformità dalle stesse o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale, con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni.

2. Nei casi di occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche l'accertatore intima al trasgressore, nel processo verbale di contestazione della violazione, la cessazione del fatto illecito, la rimozione dell'occupazione ed il ripristino dello stato dei luoghi.
3. Fermi restando i poteri di cui all'art.13 c. 2 della Legge 689/1981, ove l'occupazione possa costituire obiettivo pericolo o grave intralcio per la circolazione e il trasgressore non voglia o non possa provvedere sollecitamente alla rimozione i materiali, gli impianti, le attrezzature e le altre cose utilizzate o destinate a commettere gli illeciti possono essere sottoposte a sequestro amministrativo cautelare dall'organo accertatore, rimosse d'ufficio e depositate in locali od aree idonee e se possibile nella disponibilità del trasgressore nominatone custode.
4. Tutte le spese sostenute per la rimozione, magazzinaggio e custodia sono a carico del trasgressore. Salvo quanto previsto dall'articolo 19 della Legge 689/1981 in materia di opposizione al sequestro, detto materiale è tenuto a disposizione dell'interessato per 60 giorni e restituito su richiesta con provvedimento di dissequestro ove risulti pagata la sanzione applicata. Scaduto tale termine, è disposta la confisca amministrativa.
5. Negli altri casi copia del verbale è trasmessa senza indugio alla Polizia Municipale. In base all'articolo 823, comma 2, del codice civile, il responsabile dell'ufficio ordina al trasgressore il ripristino dello stato dei luoghi, entro un termine fissato di regola in sette giorni, a pena dell'intervento d'ufficio. L'ordine è notificato con immediatezza al trasgressore. Nei casi di necessità e urgenza, si procede direttamente al ripristino d'ufficio dello stato dei luoghi. Le spese per il ripristino, eseguito d'ufficio, sono poste a carico del trasgressore.
6. Il trasgressore è soggetto, inoltre, alle sanzioni amministrative accessorie, previste dalle norme di legge o regolamento per specifica occupazione abusiva.

#### **Art. 17 - Sospensione della concessione**

1. Per il mancato o parziale pagamento del canone, qualora non si provveda a regolarizzare la posizione nei termini indicati dall'Amministrazione, è adottato il provvedimento di sospensione della concessione per 90 giorni. Al termine di detto periodo, in caso di mancata regolarizzazione, la concessione è revocata.

#### **Art. 18 - Autotutela**

1. L'utente, per mezzo di istanza adeguatamente motivata resa alla pubblica amministrazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 e fatta pervenire entro il termine di sessanta giorni, può richiedere l'annullamento dell'atto emanato se ritenuto illegittimo. L'eventuale diniego dell'amministrazione deve essere comunicato all'utente e adeguatamente motivato, entro il termine di novanta giorni.
2. Salvo che sia intervenuto giudicato, il Funzionario responsabile può annullare parzialmente o totalmente un proprio atto ritenuto illegittimo o infondato, ovvero sospenderne l'esecutività con provvedimento motivato, che può essere disposto d'ufficio dall'Amministrazione e deve essere sottoscritto dallo stesso Funzionario responsabile dell'entrata.

#### **Art. 19 - Riscossione coattiva**

1. La riscossione coattiva del canone è effettuata mediante l'attivazione delle procedure cautelari ed esecutive disciplinate dal Titolo II del D.P.R. 602/73, così come disposto dal comma 792 della Legge 160/2019.
2. Il procedimenti di riscossione coattiva indicato nel comma 1 è svolto dal Comune o dal soggetto concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone.
3. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 802, della legge 160/2019, gli interessi di mora sono conteggiati nel tasso legale aumentato di 2 punti percentuali.

### **CAPO III – CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO**

#### **Art. 20 - Disposizioni generali**

1. Tutti gli aspetti relativi alla concessione per l'occupazione di suolo pubblico sono disciplinati dal regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, dal regolamento per l'applicazione di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati al

mercato periodico di servizio ed al mercato periodico di servizio specializzato in prodotti florovivaistici e produttori agricoli biologici alimentari nonché dalla vigenti disposizioni di legge di settore.

#### **CAPO IV – DISPOSIZIONI FINALI**

##### **Art. 21 - Norme di rinvio e abrogazioni**

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge nonché i vigenti regolamenti comunali rilevanti per materia.
2. E' abrogata qualsiasi altra disposizione incompatibile con il presente regolamento.

##### **Art. 22 - Entrata in vigore**

1. Ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il presente regolamento esplica i propri effetti dall'1 gennaio 2021.